



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO- GUARDIA COSTIERA ROCCELLA JONICA

ORDINANZA N° 36/10

Il Capo del circondario marittimo e Comandante del porto di Roccella Jonica:

- VISTO** il dispaccio n°82/044679/II in data 11.07.02 del Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto, relativo alla disciplina delle attività di ammaraggio, prelievo d'acqua e decollo dal mare degli aeromobili impegnati nello spegnimento degli incendi;
- VISTO** il dispaccio n. 83/045506/I in data 22.07.04 del Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto, riguardante lo stato di emergenza per la lotta aerea negli incendi boschivi;
- VISTO** Il dispaccio nr. 0048294 in data 18.05.2010 del comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, riguardante le operazioni A.I.B., con prelievo di acqua in mare;
- RITENUTO** necessario prevedere una specifica disciplina per regolamentare le attività in mare durante le fasi di ammaraggio, prelievo di acqua e decollo degli aeromobili negli specchi acquei di giurisdizione del circondario marittimo di Roccella Jonica;
- VISTO** l'articolo 81 del codice della navigazione e l'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima:

RENDE NOTO

- **CHE NELLA ZONA DI MARE ANTISTANTE IL LITORALE DI GIURISDIZIONE DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI ROCCELLA JONICA POSSONO VERIFICARSI OPERAZIONI DI AMMARAGGIO E DECOLLO DI AEREOMOBILI OVVERO DI MESSA IN ACQUA DI CESTELLI DA PARTE DI ELICOTTERI IMPEGNATI NELLO SPEGNIMENTO DI INCENDI NEL TERRITORIO RETROSTANTE;**
- **CHE DETTE OPERAZIONI AVVENGONO NORMALMENTE AD UNA DISTANZA SUPERIORE AI 500 METRI DALLA COSTA E AI 1000 METRI DAI CANALI DI ACCESSO AI PORTI DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI ROCCELLA JONICA:**

ORDINA

- Art.1** Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano nell'ambito di giurisdizione a mare del circondario marittimo di Roccella Jonica, che si estende dal comune di Monasterace (RC) e quello di Casignana (RC) inclusi.
- Art.2** Durante le operazioni di rifornimento/approvvisionamento di acqua di mare da parte di velivoli, tutte le unità navali in navigazione nello specchio acqueo interessato devono mantenersi ad una distanza superiore ai 1000 metri dall'aeromobile/elicottero.

- Art. 3** Il comandante dell'aeromobile, prima di iniziare le operazioni, deve, anche tramite un responsabile di terra, informare l' Ufficio circondariale marittimo – Guardia Costiera di Roccella Jonica per concordare le modalità esecutive.
- Art. 4** Il comandante dell'aeromobile, durante le fasi di ammaraggio e decollo dal mare, deve prestare la massima attenzione alla eventuale presenza di unità navali, di subacquei e bagnanti, mantenendosi ad una distanza di sicurezza dagli stessi e, comunque, ad una distanza non inferiore ai 500 metri dalla costa o 1000 metri dai canali di accesso ai porti.
- Art. 5** In caso di avverse condizioni meteorologiche o altre cause che rendono complesse le operazioni, l' Ufficio circondariale marittimo di Roccella Jonica può autorizzare l'ammarraggio in altre zone di mare, in relazione alle situazioni locali del momento.
- Art. 6** I contravventori alla presente ordinanza sono puniti ai sensi degli articoli, 1174 e 1231 del codice della navigazione, ovvero dell'art. 53 del decreto legislativo 171/2005, sempreché il fatto non costituisca diverso o più grave reato.
- Art. 7** La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata ed abroga la precedente ordinanza nr. 17/10 in data 08.07.2010. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente ordinanza che viene pubblicizzata mediante affissione all'albo dell'Ufficio, nonché tramite inclusione alla pagina "ordinanze" del sito web www.roccellaionica.guardiacostiera.it

Roccella Jonica, 23.11.2010

F. to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Antonio RIPOLI